

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

L'art. 1 della legge 547/93 ha ampliato, integrando l'art. 392 c.p., la nozione legale della violenza sulle cose, estendendola ad alcuni comportamenti attinenti ai programmi informatici o al funzionamento di un sistema informatico o telematico, "*creandosi in tal modo il nuovo concetto di violenza tecnologica*".¹

La *ratio* di tale estensione riposa nella necessità di evitare che alcuni comportamenti, chiaramente sussumibili nell'ambito della fattispecie del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, siano lasciati privi di sanzione penale.

La relazione alla legge precisa che devono essere punibili le alterazioni o cancellazioni che rendano, anche solo parzialmente, inutilizzabili i programmi informatici in ordine ai quali l'agente vanta pretesi diritti, ancorché si trovino nella disponibilità altrui, ovvero impedisca o alteri il funzionamento dei sistemi telematici. Dunque la norma intende racchiudere possibili, e in realtà diffuse, forme di autotutela nell'ambito dell'art. 392 c.p., che impone sempre il ricorso al giudice per la tutela dei propri diritti.

Prima dell'intervento del legislatore, in numerosi precedenti giurisprudenziali, solo un'interpretazione fin troppo estensiva del

¹ C. Sarzana *op. cit.*, pag. 206.

concetto di cosa mobile aveva reso possibile la configurabilità del delitto *de quo*².

Le decisioni in materia facevano “*leva sulla fisicità del software, in quanto la modificazione apportata al programma*”³ comporta “*un diverso orientamento dato alle particelle magnetiche costituenti lo stato superficiale del disco*”⁴.

Tale impostazione, seguita da numerosi autori che propendevano per la brevettabilità del software, poggiava però sull’erroneo convincimento che una serie di istruzioni (c.d. algoritmo) sia assimilabile ad una cosa mobile, assegnandogli il requisito della fisicità.

Invero l’errore, in tal caso, sta nel confondere il mezzo (*rectius*: l’oggetto) con cui si rende conoscibile (ai soli computer) il software, con le istruzioni (assimilabili, più correttamente, alle idee) in cui il software stesso consiste.

Inoltre, una delle più diffuse ipotesi in cui si sostanzia il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quella delle cc.dd. bombe logiche, non sarebbe perseguibile facendo leva solo sulla pretesa fisicità del programma, incidendo piuttosto sulla sua funzionalità.

² Si vedano, per tutte, le sentenze del Giudice istruttore di Torino del 12 dicembre 1983, in *Giurisprudenza italiana*, 1984, II, pag. 352; e del Tribunale di Firenze del 27 gennaio 1986, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 1986, pagg. 969 e ss.

³ Borruso - D’Aietti AA. VV. *op. cit.*, pag. 57.

⁴ Cfr. sent. della Corte d’Appello di Torino del 29 dicembre 1990, in *Foro italiano*, 1991, II, pagg. 228 e ss.

Infatti le bombe logiche sono inserite, dal programmatore stesso, all'interno del software a "garanzia" di un eventuale inadempimento da parte dell'acquirente: se quest'ultimo non adempie puntualmente alle obbligazioni contratte, la bomba logica (una serie di istruzioni contenute in una *sottoroutine*) rende inservibile il programma.

Naturalmente rientrano nella diversa ipotesi di estorsione tutti i casi in cui il fruitore del programma o del sistema sia costretto a fare o ad omettere qualcosa per potere reimpiegare il programma o il sistema stesso.

Infine, è da aggiungere che l'estensione del concetto di violenza sulle cose all'oggetto informatico rileva anche rispetto alle ipotesi previste dall'art. 614 comma 4 e dall'art. 625 n°2 c.p..

Nell'uno e nell'altro caso è prevista infatti una circostanza aggravante in ordine, rispettivamente, alla violazione di domicilio ed al furto in ogni ipotesi di "violenza tecnologica".

Secondo una certa dottrina, "*si può immaginare la realizzazione della violenza nell'alterazione di un programma informatico che gestisca un sistema di allarme antifurto*"⁵.

⁵ Borruso - D'Aietti AA.VV. *op. cit.*, pag. 59.